

SENTENZA

SCONFITTA LA CISAL SCUOLA NELLA CAUSA CONTRO GILDA-UNAMS

IN SEDE DI RECLAMO IL TRIBUNALE DI ROMA, CON PROVVEDIMENTO DEL 15 GENNAIO (CHE SI ALLEGA), HA INTEGRALMENTE RIGETTATO IL RICORSO EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DALLA CISAL SCUOLA, CHE VIENE BATTUTA SU TUTTA LA LINEA.

dalla Gilda degli Insegnanti, 21/1/2004

IL TRIBUNALE DI ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE

composto dai magistrati:

dott. Rocco Misiti PRESIDENTE

dott. Riccardo Scaramuzzi GIUDICE-REL.

dott. Lorenzo Pontecorvo GIUDICE

Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al n. 91302 del ruolo generale dell'anno 2003, vertente

TRA

Ministero dell'Istruzione università e ricerca, in persona del ministro in carica, dom.to in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello stato che lo rappresenta e difende.

RECLAMANTE

E

Federazione Gilda UNAMS, in persona dei suoi legali rappresentanti protempore prof. Alessandro Ameli e Dora Liguori Scocozza, elett.te dom.ta in Roma, via Livenza n. 3, presso lo studio dell'avv. Carlo Pisani

RECLAMANTE

E

Danza Maurizio in proprio e CISAL Scuola, in persona del suo segretario generale e legale rappresentante pro-tempore prof. Maurizio Danza, elett.te dom.ti in Roma, via Otranto n. 18, presso lo studio dell'avv. Michele Lioj che li rappresenta e difende

RECLAMATI

avente ad oggetto il reclamo proposto dal Ministero dell'istruzione università e ricerca e dalla Federazione Gilda UNAMS **contro il provvedimento emesso in data 14/11/2003 ai sensi dell'art. 700 c.p.c. dal G.D. dott. Sergio Pannunzio**, provvedimento con il quale è stato inibito al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca *"di procedere, relativamente all'anno scolastico 2003/2004, alla revoca delle prerogative sindacali assegnate in base al protocollo d'intesa del 27 novembre 1997 alla CISAL Scuola"*

OSSERVATO CHE:

- non rientra tra i poteri del giudice quello di rilevare d'ufficio, per farlo valere a vantaggio di un terzo estraneo al negozio, il mancato rispetto di un termine fissato esclusivamente in un contratto e posto a tutela degli interessi di una sola delle parti di tale contratto (parte la

quale, per di più, nel caso di specie è rimasta contumace nel giudizio in cui il giudice ha posto a fondamento della propria decisione il mancato rispetto del termine in questione);

- che, infatti, il far valere o meno il termine di cui sopra rientra nei poteri disponibili della parte a vantaggio della quale il termine è fissato e che nel caso in esame tale parte proponendo reclamo ha espressamente manifestato la volontà di non voler far valere detto termine;
- che tra la CISAL Scuola e Danza Maurizio, da una parte, ed il Ministero, dall'altra, non esiste alcun rapporto obbligatorio che legittimi i primi a pretendere dal secondo determinati comportamenti (nel caso di specie non adempiere al contratto dallo stesso Ministero stipulato con la Federazione Gilda UNAMS, oppure concedere o negare prerogative sindacali alle persone indicate dalla CISAL Scuola, oppure far valere un termine inserito a proprio favore in un contratto di cui sono parti esclusivamente lo stesso Ministero e la Gilda UNAMS);
- che effettivamente la richiesta inoltrata al Ministero di revoca degli esoneri sindacali concessi, su richiesta della stessa GILDA UNAMS, ai dirigenti sindacali espressione della CISAL Scuola costituisce una violazione da parte della Federazione Gilda UNAMS del contratto stipulato in data 27/11/1997 con la CISAL Scuola, **ma che, di contro, l'eccezione sollevata dalla Gilda di già avvenuto scioglimento del menzionato contratto o, quantomeno, avere diritto di provocare la risoluzione dello stesso per grave inadempimento da parte della CISAL Scuola (pagg. da 9 a 15 della memoria di costituzione dinanzi al giudice designato) appare fondata** alla luce della sommaria deliberazione effettuabile compatibilmente con la natura sommaria della cognizione consentita in questo procedimento cautelare (il comunicato della CISAL Scuola diffuso via INTERNET in data 21/10/2003 e la partecipazione alle elezioni RSU della CISAL Scuola Messina con il nuovo simbolo F.S.U. - Federazione Scuola Unita appaiono una grave violazione del principio di esecuzione del contratto secondo buona fede e della clausola seconda la quale "Alle elezioni RSU la CISAL Scuola si impegna a votare le liste della Gilda degli insegnanti");
- che, infatti, appare certamente una grave violazione degli obblighi assunti dalla CISAL Scuola con l'adesione alla Federazione Gilda UNAMS la partecipazione della prima alle elezioni delle RSU in schieramenti antagonisti a quello della Federazione Gilda UNAMS;
- che la fondatezza dell'eccezione sollevata dalla Federazione Gilda UNAMS non è stata in alcun modo messa in discussione dalle deduzioni difensive della CISAL Scuola, la quale, sia davanti al giudice designato sia nel resistere al reclamo, non ha espresso la volontà di fare a sua volta valere comportamenti della Federazione Gilda UNAMS posti in essere in violazione del patto del 27/11/1997 e precedenti alla decisione di essa CISAL Scuola di partecipare alle elezioni delle RSU in uno schieramento antagonista a quello della Federazione Gilda UNAMS, ma, invece si è difesa esclusivamente negando di aver violato il patto di affiliazione alla Federazione Gilda UNAMS;
- restando ogni altra questione assorbita dalle considerazioni che precedono, la domanda cautelare spiegata dalla CISAL Scuola deve essere rigettata per difetto del "fumus boni iuris";
- che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;

P. Q. M.

- in totale riforma del provvedimento reclamato, rigetta la domanda cautelare proposta ai sensi dell'art. 700 c.p.c. dalla CISAL Scuola;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Roma 15/01/04

IL PRESIDENTE